

DISCIPLINARE DI GARA
Art. 87 comma 1 del D. Lgs. 36/2023

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 187 D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI VIABILITÀ E SICUREZZA E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CAIAZZO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.

Premesse

Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 233RG517/2026 è stato disposto di affidare in concessione il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali lungo le strade del Comune di Caiazzo, appresso meglio descritto.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art 187 D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 108 e 185 D.Lgs. n. 36/2023, in base alla valutazione dei soli elementi tecnici qualitativi e quantitative.

CPV 92610000-0 Servizi di pulizia strade

Luogo di esecuzione della concessione: Comune di Caiazzo

Amministrazione aggiudicatrice:

Comune di Caiazzo, P.tta M. Caiatini n. 1, 81013 Caiazzo (CE);

Settore di riferimento: "Settore 1 Amministrativo – Vigilanza e AA.GG." = Comando Polizia Municipale =

Indirizzo mail: poliziamunicipale@comune.caiazzo.ce.it

Indirizzo pec: comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it

Recapito tel.: 0823 615733

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (MEPA).

Per l'espletamento della presente procedura, il Comune di Caiazzo si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici MEPA, accessibile dal sito www.acquistinretepa.it.

Il funzionamento della Piattaforma MEPA – Mercato elettronico della PA – avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della piattaforma MEPA comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni su MEPA.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema del Mercato elettronico MEPA con il codice CPV 90611000.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA.

La documentazione che il concorrente dovrà caricare comprende:

1. Modello Dichiarazione Operatore Economico;
2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (NB: da COMPILARE SU MEPA);
3. CODICE DI COMPORTAMENTO;
4. documentazione amministrativa;
5. documentazione tecnica.

La documentazione di gara, Capitolato e Disciplinare, è disponibile sul sito:

- www.acquistinretepa.it;
- sul sito internet del Comune di Caiazzo nella sezione: Amministrazione trasparente/Bandi

di gara e contratti accedente al seguente link <https://www.comunedicaiazzo.it/amministrazione-trasparente>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione MEPA riservata alle richieste di chiarimenti (vedi guide per l'utilizzo della piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa (articolo 29 del D. Lgs. 36/2023).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su MEPA, nella sezione dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente la piattaforma MEPA.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione sul MEPA, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Salvo quanto disposto nel punto "2.2 Chiarimenti" del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante MEPA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazioni dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO ED IMPORTO

La concessione affidata in via prioritaria ma senza esclusiva, consiste nei seguenti servizi:

- ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegrazione delle matrici ambientali, a seguito di incidenti stradali, consistente nella pulitura e bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze e nel ripristino o sostituzione della segnaletica stradale e delle opere danneggiate;
- posizionamento di eventuale segnaletica necessaria per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza a seguito di incidenti stradali o versamenti di materiali solidi e liquidi sulla sede stradale dovuti a perdita di carico;
- interventi senza individuazione del veicolo responsabile, gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;

Come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto, il corrispettivo del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, mediante pulizia e bonifica della

sede stradale e delle relative pertinenze sulla intera rete viaria di competenza del Comune di Caiazzo, sarà costituito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) dell'allegato I.1 e degli artt. 177 e seguenti del Codice, unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione.

Il valore globale della concessione per la durata di tre (tre) anni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del contratto o dal verbale di affidamento in via anticipata, è stimato, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023 in € 4.500,00 IVA esclusa.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, e non impegna in alcun modo l'Ente Concedente che, infatti, non garantisce il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio dal Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione del servizio. I servizi aggiuntivi, che non prevedono un rimborso spese per la ditta concessionaria, sono sostenibili dai ricavi del servizio principale. Il Concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sull'Ente comunale. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi effettuati dovranno rimanere comunque a carico esclusivo del Concessionario.

Il costo della manodopera necessaria alla gestione della concessione è stimato indicativamente in 2/3 del valore della concessione. Tale valore non è vincolante e dovrà essere stimato dagli offerenti con riferimento alla propria specificità aziendale e alla propria proposta gestionale.

La concessione potrà essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, oltre che nei casi previsti dall'art. 189 del Codice.

Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definitiva la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni del contratto in scadenza per un periodo massimo di sei mesi o, se inferiore, fino all'avvio del nuovo servizio.

Le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliatamente definite nel Capitolato speciale.

4 DURATA

4.1 Il contratto di appalto avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque dall'affidamento del servizio in via anticipata e sotto riserva di legge.

4.2 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

4.3 Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi in-tercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ag-gregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coin-volti i quali possono, entro tre giorni dall'invio della comunicazione, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o co-stituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione direttamente la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. Il Consorzio indicato come esecutore dovrà indicare a sua volta le imprese consorziate che saranno chiamate ad eseguire l'appalto, allegando le relative dichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni

all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Per la dichiarazione del possesso dei requisiti va utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla piattaforma MEPA.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE). L'operatore economico è invitato ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti che possono legalmente esercitare le attività oggetto del presente disciplinare ed in particolare:

a) sono iscritti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito del servizio da affidare;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

b) sono iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212 del D.Lgs. 152/2006) per le seguenti categorie:

b.1) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b.2) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 2 bis ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente;

b.3) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 4: "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi", ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente;

b.4) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 5, "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi", ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, Codice dell'Ambiente, (Come disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 240/ALBO/PRES del 09.02.2011, alla procedura saranno ammessi gli operatori iscritti in categoria 5, in quanto l'operatore economico in detta categoria può regolarmente svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (ferrosi o meno) prodotti da terzi di cui alle categorie 4 e 4 bis. L'art. 212, comma 7 del D.Lgs. 152/2006);

b.5) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 8, "intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi", ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'Ambiente;

b.6) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9, "bonifica siti contaminati", Classe E, al fine di poter correttamente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro, così come previsto dall'art. 8, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406/1998 e come da parere ANAC n. 82, del 23/04/2014;

L'AVVALIMENTO per l'iscrizione all'Albo gestori Ambientali non è ammissibile in base all'art. 104 comma 10 del D.lgs. 36/2023.

c) Garantire la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino;

d) Il possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 ed ISO 14001/2015 relative allo svolgimento dell'attività richiesta;

e) sono in possesso o si impegnano a disporre, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di tutte le attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto nel capitolato speciale e nell'offerta formulata in sede di gara;

f) accettano tutte le condizioni e gli oneri del presente disciplinare e del capitolato speciale.

Ai fini della comprova dei requisiti di cui ai punti a) e b), le certificazioni sono acquisite d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova dei requisiti, se disponibili.

Qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo dello stesso che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo modalità alternative.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti del precedente paragrafo che, hanno realizzato un fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto, non inferiore al valore della concessione, in tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio.

La motivazione dell'adozione di tale requisito, sta nel fatto che il fatturato aziendale rappresenta un indicatore importante della capacità del soggetto di eseguire tempestivamente ed in maniera corretta l'attività richiesta stante anche la sua delicatezza; esso rappresenta inoltre un parametro affidabile con cui può essere verificata la capacità economico finanziaria degli operatori economici.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1) Avere svolto con buon esito nell'ultimo triennio, servizi identici a quelli oggetto della presente concessione, in almeno 2 Comuni di dimensioni pari o superiore rispetto a quello del presente bando.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di contratti stipulati;

7.3.2) disporre di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, con numero verde gratuito a disposizione degli Enti Concedenti e delle Forze dell'ordine.

7.3.4) possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità:

- UNI EN ISO 9001 (Sistemi di gestione qualità);
- UNI EN ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale);
- UNI ISO 39001 (Sistemi di gestione per la sicurezza stradale).

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 7.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di cui al punto 7.3 devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate

ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del rag-gruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTI-GIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità di cui al punto 7.1.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti nel presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE e le dichiarazioni integrative da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni principali oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

I concorrenti e l'aggiudicatario sono tenuti all'adempimento e all'osservanza di tutte le disposizioni e le prescrizioni, senza condizione o riserva alcuna, contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui in premessa, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (vedi art. 102, art. 11 D.Lgs. 36/2023).

In applicazione all'art. 57 del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a rispettare le norme in materia di collocamento dei disabili in caso di nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, compatibilmente con le prestazioni da eseguire, ad assumere persone giovani di età inferiore a 36 anni o donne.

11 GARANZIA

Non è prevista la garanzia provvisoria.

All'aggiudicatario saranno richieste, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 le seguenti garanzie:

- ☐ cauzione definitiva, a favore dell'Ente Concedente, con le specifiche di cui all'art. 4.6 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- ☐ polizza assicurativa per danni di esecuzione, a favore dell'Ente Concedente, con le specifiche di cui all'art. 4.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Contributo ANAC non dovuto per importi pari o inferiori a 40.000 euro.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma MEPA

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore e la data indicata a pena di irricevibilità.

La Piattaforma MEPA non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma MEPA.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma MEPA di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma MEPA si applica quanto previsto al paragrafo 2.3.

14 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica.

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto ricevimento della documentazione inviata.

La Piattaforma MEPA consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento tempo-raneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Il DGUE appositamente strutturato è presente all'interno della piattaforma MEPA.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dei documenti dell'offerta qualitativa e quantitativa, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 9 del Codice. La richiesta al concorrente e la regolarizzazione avverranno attraverso il Sistema MEPA.

L'irregolarità essenziale e sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del re-quisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei re-quisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili;
- la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, del mandato collettivo speciale e dell'impegno a conferire mandato è sanabile, mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano stati costituiti entro tale termine. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta, come indicato nel punto precedente. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,

documenti e dichiarazioni presentati, con esclusione del contenuto sostanziale dell'offerta qualitativa e quantitativa.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

16 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta amministrativa contiene il DGUE nonché la seguente documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

L'operatore economico utilizza la piattaforma MEPA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- DGUE di ciascun soggetto partecipante alla procedura attraverso il modello reso disponibile dal MEPA;

- Dichiarazioni dell'Operatore Economico;

- Dichiarazione assenza conflitto di interessi.

Tutte le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sotto-scritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Tutte le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16.1 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma MEPA. Il DGUE, messo a disposizione dal sistema della piattaforma telematica MEPA, è aggiornato al D.Lgs. 36/2023.

Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il DGUE deve essere presentato anche:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- nel caso di avvalimento dalla ditta ausiliaria.

16.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega la dichiarazione titolare effettivo e conflitto di interesse.

Al fine di implementare le misure di verifica introdotte dal PNA 2022, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007, richiamate anche dalle linee guida MEF, in sede di gara, il concorrente dovrà fornire i dati necessari per individuare il “titolare effettivo” così come definito dagli artt. 1 c. 1 lett. pp) e 20 del D.Lgs. 231/2007 stesso. Le regole in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva sono dettate dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55.

16.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato.

16.4 DICHIARAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del DGUE e della dichiarazione integrativa All.1, per la parte di competenza.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

16.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - o copia del contratto di rete;
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - o copia del contratto di rete;
 - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA -OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.

L'offerta tecnica deve riportare l'oggetto dell'appalto, nonché il nominativo del concorrente.

Nel caso di raggruppamento, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, pena la nullità, da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati.

	Indicatore	punti
1	Organizzazione della struttura e modalità operative di intervento Il punteggio di cui sopra verrà assegnato come segue:	Max punti 45
1.1	Vicinanza della sede operativa di intervento alla sede del Comando di polizia locale- distanza entro 20 KM	Punti 15
1.2	Efficienza e professionalità della struttura organizzativa impiegata, tenuto conto del numero delle risorse umane dedicate al servizio e metodologie impiegate nel rispetto della tutela ambientale	Max 10 punti Insuff. o mancante 0 Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente
1.3	Disponibilità di un deposito nel territorio per gli elementi rimossi	Max punti 10
1.4	Materiali, strumenti e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino:	Max 10 punti Insuff. o mancante 0 Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente
2	Mezzi ed attrezzature	Max punti 35
2.1	Numero dei veicoli polifunzionali VPA ulteriori rispetto a quello (1) previsto quale requisito minimo obbligatorio	5 punti per ogni veicolo fino ad un max di 15 punti
2.2	Proprietà o piena disponibilità di veicoli operativi specifici VOS non richiesti come tali nel capitolato	5 punti per ogni veicolo fino ad un max di 15 punti
3	SERVIZI AGGIUNTIVI offerti, senza co-sto per la P.A e per il cittadino	Max 20 punti (il punteggio sarà attribuito in base al giudizio insindacabile della commissione)

3.1	Fornitura di segnaletica su supporti pieghevoli e fissa segnali di pericolo-divieto e di obbligo e segnali incidenti stradali; Display tipo text led autoalimentato o collegabile all'alimentazione del veicolo per scrivere messaggi di pericoli agli automobilisti in transito; Transenne	Max punti 10 Insuff. o mancante 0 Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente
3.2	Fornitura supporti informatici (es. tablet, palmari etc) altro	Max punti 10 Insuff. o mancante 0 Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente

Per ciascun elemento la Commissione valuterà unicamente il contenuto del relativo paragrafo. Eventuali allegati, salvo quelli previsti in tabella, non saranno valutati.

Non sono ammesse varianti. Qualora le caratteristiche tecniche e organizzative non emergano chiaramente dalla documentazione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio. Saranno valutati esclusivamente gli aspetti migliorativi rispetto ai contenuti del Capitolato.

Qualora una o più delle soluzioni proposte non siano migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato e relativi allegati, o comunque non siano compatibili con l'impianto organizzativo della gestione, sia che ciò sia rilevato dalla Commissione giudicatrice sia che emerga in fase di esecuzione, il Concorrente sarà tenuto ad eseguire la prestazione con le modalità previste nei documenti posti a base di gara.

Le proposte tecniche formulate dal concorrente risultato aggiudicatario della procedura di gara, qualora accettate, faranno parte integrante e sostanziale della convenzione e dovranno essere realizzate senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

L'operatore economico qualora ritenga che la propria offerta contenga segreti tecnici e/o commerciali coperti da riservatezza deve allegare una dichiarazione firmata indicante i dettagli dell'offerta da considerare riservati ai fini dell'accesso agli atti previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali alcune parti dell'offerta siano da secretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la reale sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali ai sensi e con le modalità dell'art. 36 del Codice.

In caso di mancata allegazione l'offerta tecnica si intenderà direttamente ostensibile ai sensi del citato art. 36.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la reale sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali ai sensi e con le modalità dell'art. 36 del Codice.

1 OFFERTA ECONOMICA

Poiché la presente gara viene aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base dei soli criteri qualitativi e quantitativi, per esigenze del Sistema, qualora la piattaforma richieda la compilazione di un'offerta economica, si chiede di inserire un valore pari a € 1,00 (euro

uno), che non avrà comunque alcuna influenza sull'aggiudicazione.

2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio in oggetto verrà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base dei soli criteri qualitativi e quantitativi ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 5 del Codice mediante l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel presente paragrafo.

Il punteggio dell'offerta tecnica qualitativa è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sopra riportata con la relativa ripartizione dei punteggi, attraverso un coefficiente variabile da 0 a 1, espresso in valori centesimali come segue:

eccellente	1,0
ottimo	0,8
buono	0,6
discreto	0,4
sufficiente	0,2
Insufficiente o mancante	0,0

La somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per ciascun elemento sarà trasformata in coefficienti definitivi tra 0 e 1, riportando a uno la somma più alta e proporzionando a quest'ultima le altre somme.

Il coefficiente definitivo sarà moltiplicato per il peso del relativo elemento di valutazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, a definire come migliore offerta quella che avrà ottenuto il punteggio globale più alto.

In caso di parità si procederà a sorteggio utilizzando un sistema informatizzato.

È prevista una soglia minima di sbarramento sul punteggio complessivo pari a punti 60 su 100.

20 PRECISAZIONI

L'appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi tecnici.

Non sono ammesse offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, o di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023).

La Stazione Appaltante precisa che in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto procederà ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023.

21 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, appartenenti al Settore Polizia Municipale più un segretario. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. Il decreto di nomina della composizione della commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione, le offerte sono acquisite definitivamente dal Sistema MEPA e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Non sono previste sedute pubbliche in quanto gara telematica, per le modalità in cui viene gestita, consente di tracciare qualsiasi operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara,

assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

Le operazioni di cui sopra, verranno effettuate mediante piattaforma telematica MEPA, la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata del sistema elettronico senza possibilità di alterazioni. (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V/27/01/2016, n. 275).

Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alla peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato V, 21 novembre 2017, n. 5388, ex multis). Inoltre nessuno degli addetti alla gestione di gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed ora di scadenza dei termini di ricezione delle offerte.

23 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15 se necessario;
- d. disporre le eventuali ammissioni o esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile della procedura di gara abiliterà la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, sul Sistema per l'apertura della busta tecnica.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle offerte qualitative e a verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice, la Commissione, nel rispetto della par condicio tra i concorrenti, potrà richiedere agli stessi chiarimenti e integrazioni documentali ai fini di una migliore interpretazione e valutazione delle proposte presentate.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte qualitative e quantitative nonché all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare di gara.

La Commissione procederà, dunque, all'individuazione dei punteggi complessivi, derivanti dalla somma dei punteggi qualitativi e quantitativi, per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

25 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia palesemente non congrua.

26 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP, nel caso il concorrente abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo differente ma equivalente rispetto a quello della stazione appaltante, procede prima dell'aggiudicazione, a verificare, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Codice, l'equivalenza delle tutele del contratto collettivo dichiarato dal concorrente rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, anche con le modalità di

cui all'articolo 110 del Codice. In caso non sia riscontrata tale equivalenza si richiede l'impegno del concorrente di applicare il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante.

Per il rispetto dell'equivalenza si tiene conto in particolare dei parametri di cui alla circolare dell'ispettorato del lavoro n. 2 del 28/07/2020.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC ed allo scorrimento della graduatoria.

Per motivate ragioni, potrà essere disposta l'esecuzione del contratto prima della stipula ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53, comma 4 e 106 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, a mezzo del portale MEPA ed assume la forma di scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto, se dovute.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rim-borso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

27 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ov-vero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie re-lative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28 CODICE DI COMPORTAMENTO - PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS

A) CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e del Codice di comportamento del Comune di Caiazzo, l'appaltatore si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non materialmente allegati, sono disponibili sui siti istituzionale degli Enti citati.

B) PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, è fatto divieto all'appaltatore di assumere a qualsiasi titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro subordinato o au-tonomo) o di conferire incarichi a ex dipendenti o ex incaricati del Comune di Caiazzo, che negli ultimi tre anni di servizio (o incarico) abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli Enti nei confronti dell'appaltatore medesimo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di detti soggetti con il Comune di Caiazzo. La violazione del divieto comporta la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

29 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale Campania.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il Comune di Caiazzo, tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. L'Ente garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

31.1 Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art.6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettando l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell'Unione;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Unione;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

31.2 Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa

secondaria,

- comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

31.3 Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Comune di Caiazzo dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

31.4 Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Il Comune di Caiazzo. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso il Comune di Caiazzo.

31.5 Diritti dell'interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati;
- personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati;
- personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

L'Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it.

31.6 Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.